

La sicurezza sul lavoro nei diversi contratti di lavoro.

Il «**lavoratore**» ai sensi del D.lgs 81/08 art. 2 è la persona *che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*. E al lavoratore è equiparato "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso, l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo Naz. VV.FF. e della Protezione Civile".

Ai sensi dell' art 28 del D.lgs 81/08 la **valutazione dei rischi** "*deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro*".

Applicazione della normativa nelle **varie tipologie contrattuali**.

- **lavoratori subordinati**: "tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro" e questo vale dunque per lavoratori dipendenti T.I., lavoratori T.D., lavoratori part-time, apprendisti, lavoratori intermittenti;
- **socio**: "il socio lavoratore di cooperativa o il socio di società – anche di fatto – che presta la sua attività per conto della società o della coop. è equiparato al lavoratore dipendente. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro";
- **associato in partecipazione**: ricordando che l'**associato** è colui "che apporta la propria prestazione lavorativa in vista di un ritorno economico (auspicato ma non garantito)", ai fini della tutela di igiene e sicurezza questa figura è equiparata al lavoratore "quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro dell'associante". Dove l'**associante** è il soggetto (impresa) "che attribuisce all'associato una partecipazione all'utile della propria impresa o all'utile scaturente da uno o più affari".

- **lavoratore in distacco:** il **distaccante** “ha l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato”, il **distaccatario** “risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”;
- **lavoratore a progetto:** le norme sulla sicurezza (il TU) si applicano “soltanto nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Se l’attività lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente, quest’ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”;
- **lavoro accessorio:** “il lavoratore accessorio (voucher) non è lavoratore dipendente (dir. lav.) ma, ai fini della salute e sicurezza, è equiparato al lavoratore”.
- **Lavoratore in somministrazione:**
“tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico della impresa utilizzatrice della manodopera;
somministratore: informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature necessarie all’attività lavorativa per la quale sono assunti;
il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contatto con il lavoratore;
nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore”.
- Riguardo ai **lavoratori autonomi** si ricorda che:
“utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto;
hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria;
hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici”.
- **I componenti dell’impresa familiare:**
“utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto”.

L'ampliamento della categoria dei volontari.

Con il “decreto del fare” D.L. 76/2013 si è avuto un’ ampliamento del campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008. Infatti adesso rientrano tutti i volontari di cui alla l. 1° agosto 1991, n. 266, i volontari che effettuano il servizio civile, ma anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla l. 16 dicembre 1991, n. 398 e all’art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

A tutti costoro si applicano le tutele di cui all’art. 21 d.lgs. n. 81/2008 (relativo alla tutela dei lavoratori autonomi), le cui modalità di attuazione possono essere individuate mediante accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile. Restano ferme le previsioni già vigenti ove l’opera di volontariato venga prestata all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro.

Comunicazione RLS e definizione di Unità produttiva.

Inail ricorda che la comunicazione Rls deve essere effettuata **esclusivamente online** e per singola azienda o singola unità produttiva. E a tale riguardo chiarisce che “dall’8 gennaio 2013 la procedura online, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata **scorporata da quella della comunicazione Rls**; da tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura Rls (Circolare n. 69 del 21 dicembre 2012)”.

In base al dettato normativo di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera t) per UNITA’ PRODUTTIVA deve intendersi lo : “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”, rappresenta, nella complessiva articolazione dell’organizzazione aziendale, il riferimento al quale ricondurre gli adempimenti di comunicazione a fini statistico/informativi – stabiliti in via telematica – da parte dei datori di lavoro e finalizzati a confluire nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP (art. 8), la cui attivazione è subordinata all’emanazione di specifico decreto interministeriale attualmente in via di perfezionamento.



Tabella delle sanzioni rivalutate.

A decorrere dal 1° luglio 2013 è stata attuata la rivalutazione, nella misura del 9,6%, delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sulla sicurezza sul lavoro, nonché da altre norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

	OBBLIGHI D. Lgs 81/08 e s.m.i.	SANZIONI
1	Redazione Documento di valutazione dei rischi (art. 17, co 1 lett. a e 29 co. 1)	Arresto D.L. e Dirigenti da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 Euro.
2	Incompleta redazione della valutazione dei rischi o mancato aggiornamento (art. 28 co. 2 lett. a,b,d,f, art.18 lett. z)	Arresto D.L. e Dirigenti da 4 a 8 mesi o Ammenda da 2.192 e 4.384 Euro
3	Custodia DVR presso unità produttiva (art. 29 c. 4)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192 a 4.384 Euro.
4	Nomina del RSPP (interno o esterno) (art.34, co. 2, art. 17,co 1 lett. b)	Arresto D.L. e Dirigenti da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 Euro.
5	Formazione informazione dei lavoratori artt. 36, 37 (Rischio basso, medio, alto) (art. 36 co 1 e 2 art.37 co. 1,7,9,10)	Arresto D.L. e dirigenti da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
6	Formazione Preposto (art. 37 co. 1,7)	Arresto D.L. e dirigenti da 2 a 4 mesi o ammenda da da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
7	Formazione Addetti Antincendio (art. 18 co. 1 lett I, art. 37 co. 9)	Arresto D.L. e dirigenti da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
8	Formazione Addetti Primo soccorso e presenza della cassetta del pronto soccorso (art. 18 co.1 lett I, art. 45 co. 1,2)	Arresto D.L. e dirigenti da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
9	Elezione e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18 co.1 lett I, art. 37 co. 10)	Arresto D.L. e dirigenti da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
10	Comunicazione agli enti del nominativo RLS (art. 18 co.1 lett. a.a.)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 Euro
11	Nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria (ove previsto) (art. 18 co. 1 lett a)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 Euro



12	Inviare i lavoratori a visita medica e comunicare la cessazione del rapporto di lavoro (<i>art. 18 co.1 lett. g, g-bis</i>)	Ammenda da 2.192 e 4.384 Euro
13	Verifica periodica degli impianti di messa a terra D.P.R. 462/01 art. 4	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 Euro
14	Consegna dei D.P.I. (ove necessario) (<i>art. 18 co. 1 lett. d</i>)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 Euro
15	Verifica della conformità e manutenzione periodica delle attrezzature (<i>art. 71 co. 1, 4</i>)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.140,40 Euro
16	Acquisire Autocertificazione impresa app. o lav autonomo su idoneità tecnico professionale – elaborare il DUVRI (<i>art. 26 co. 2 e 3</i>)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 Euro
17	Convocare la riunione periodica (per imprese che occupano più di 15 dip.) (<i>art. 18 co. 1 lett. g</i>)	Ammenda da 2.192 a 4.384 Euro
18	Redazione verbale riunione periodica (<i>art. 35 c. 5</i>)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 Euro
19	Comunicazione infortuni (superiore 30 giorni) (<i>art. 18 co.1 lett. r</i>)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 Euro
20	Comunicazione infortuni (superiore 1 giorni) (<i>art. 18 co.1 lett. r</i>)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 Euro
21	Omessa predisposizione e manutenzione di idonei presidi antincendio , ivi compresi gli estintori portatili. (<i>Allegato IV punto 4.1.3.</i>)	Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.192 a 10.960 Euro
22	Omessa installazione di segnaletica di sicurezza (<i>art. 163</i>)	Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.192 a 10.960 Euro.
23	Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione (<i>art. 18 co. 1 lett. h, art. 43 co. 1 lett. a.</i>)	Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.192 a 5.480 Euro